Rettifica della decisione 2006/1006/CE del Consiglio, del 21 dicembre 2006, concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 411 del 30 dicembre 2006)

La decisione 2006/1006/CE va letta come segue:

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2006

concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro

(2006/1006/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La Comunità, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro, hanno negoziato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque della zona economica esclusiva della Groenlandia.

(2) A seguito di tali negoziati, il 2 giugno 2006 è stato siglato un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca.

(3) L'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro [1], è abrogato dal nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca.

(4) Poiché il 31 dicembre 2006 scade il quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro, modificato dal protocollo concluso con il regolamento (CE) n. 1245/2004 del Consiglio [2], e per evitare l'interruzione dell'accesso dei pescherecci comunitari alle risorse di pesca della zona economica esclusiva groenlandese, le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca a decorrere dal 1º gennaio 2007. Considerata l'urgenza della questione, si rende necessario accordare una deroga per quanto concerne il periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee.

(5) È nell'interesse della Comunità approvare l'accordo in forma di scambio di lettere.

(6) È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

[1] GU L 29 dell'1.2.1985, pag. 9.

[2] GU L 237 dell'8.7.2004, pag. 1.

Articolo 2

La ripartizione delle possibilità di pesca ottenuta a norma dell'accordo di cui all'articolo 1, comprese le licenze di pesca, è effettuata a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca [1].

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell'ambito del presente accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca della Groenlandia secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare [2].

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2006.

Per il Consiglio
Il presidente
J. KORKEAOJA

[1] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

[2] GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

ACCORDO

in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro

A. *Lettera del governo della Danimarca e del governo locale della Groenlandia*

Egregio signore,

in riferimento all'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro, siglato il 2 giugno 2006, compreso il protocollo e relativi allegati, che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2012, mi pregio informarLa che il governo locale della Groenlandia è disposto ad applicare l'accordo a titolo provvisorio, a decorrere dal 1º gennaio 2007, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 16, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

In questo caso la prima rata della contropartita finanziaria fissata nell'articolo 2 del protocollo dovrà essere versata anteriormente al 30 giugno 2007.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia gradire l'espressione della mia più alta considerazione.

Per il governo della Danimarca e
il governo locale della Groenlandia

ACCORDO

di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito «la Comunità», e

IL GOVERNO DELLA DANIMARCA E IL GOVERNO LOCALE DELLA GROENLANDIA, di seguito «Groenlandia»,

di seguito «le parti»,

VISTO il protocollo sul regime particolare applicabile alla Groenlandia,

RICONOSCENDO che la Comunità europea e la Groenlandia desiderano rafforzare i legami tra esse esistenti e istituire un partenariato e una cooperazione che consentano di promuovere, completare e ampliare le relazioni e la cooperazione instaurate in passato,

RICHIAMANDOSI alla decisione del Consiglio del novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea,

TENENDO CONTO della necessità, riconosciuta dal Consiglio nel febbraio 2003, di ampliare e rafforzare le future relazioni tra la Comunità europea e la Groenlandia, vista l'importanza della pesca e la necessità di realizzare in Groenlandia riforme strutturali e settoriali nell'ambito di un partenariato globale volto a favorire uno sviluppo sostenibile,

TENENDO CONTO della dichiarazione congiunta della Comunità europea, da un lato, e del governo locale della Groenlandia e del governo della Danimarca, dall'altro, del 27 giugno 2006, relativa ad un partenariato tra la Comunità europea e la Groenlandia,

RICHIAMANDOSI alla decisione del Consiglio, del 17 luglio 2006, sulle relazioni fra la Comunità europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro,

RAMMENTANDO lo status della Groenlandia, nel contempo autonoma e parte integrante di uno degli Stati membri della Comunità,

CONSIDERANDO le relazioni generali tra la Comunità e la Groenlandia, nonché il loro desiderio comune di mantenere tali relazioni,

VISTI la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori,

CONSAPEVOLI dell'importanza dei principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995,

DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, per continuare a promuovere una pesca responsabile, al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine,

CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente,

DECISE, a tal fine, a proseguire un dialogo volto a migliorare la politica settoriale della pesca in Groenlandia e a identificare le modalità atte a garantire l'efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori e della società civile a tale processo,

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l'esercizio della pesca da parte delle navi comunitarie nelle acque della zona economica esclusiva della Groenlandia e per il sostegno della Comunità al proseguimento di una pesca responsabile in tali acque,

RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell'industria della pesca e nelle attività correlate, mediante la costituzione e lo sviluppo di società miste tra imprese delle due parti e la promozione di associazioni temporanee di imprese,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Campo d'applicazione e obiettivi

Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

— la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca, al fine di garantire lo sfruttamento delle risorse alieutiche in condizioni di sostenibilità sotto il profilo economico e sociale e contribuire allo sviluppo del settore della pesca in Groenlandia,

— le condizioni per l'accesso delle navi comunitarie alla zona economica esclusiva della Groenlandia (di seguito «la ZEE della Groenlandia»),

— le disposizioni volte a disciplinare l'attività di pesca delle navi comunitarie nella ZEE della Groenlandia, al fine di garantire l'osservanza delle norme e condizioni applicabili alle navi suddette, l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata,

— le associazioni tra imprese intese a sviluppare, nell'interesse comune, attività economiche nel settore della pesca e attività correlate.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo, del protocollo e dell'allegato, valgono le seguenti definizioni:

a) «autorità della Groenlandia»: il governo locale della Groenlandia;

b) «autorità della Comunità»: la Commissione europea;

c) «nave della Comunità»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e registrato nella Comunità;

d) «società mista»: una società di diritto groenlandese costituita da uno o più armatori comunitari e da uno o più soci della Groenlandia, ai fini della pesca e dell'eventuale sfruttamento dei contingenti di pesca della Groenlandia nella ZEE groenlandese da parte di navi battenti bandiera groenlandese, nella prospettiva dell'approvvigionamento prioritario del mercato comunitario;

e) «associazione temporanea di imprese»: un'associazione basata su un accordo contrattuale di durata limitata tra armatori della Comunità e persone fisiche o giuridiche della Groenlandia, finalizzato alla pesca e allo sfruttamento comune dei contingenti di pesca della Groenlandia da parte di navi battenti bandiera di uno degli Stati membri della Comunità europea, dividendo i costi, i profitti o le perdite dell'attività economica intrapresa in comune, nella prospettiva dell'approvvigionamento prioritario del mercato comunitario;

f) «commissione mista»: una commissione composta da rappresentanti della Comunità e della Groenlandia, le cui funzioni sono descritte all'articolo 10 del presente accordo.

Articolo 3

Principi relativi all'attuazione del presente accordo

1. Le parti si impegnano a garantire l'esercizio di una pesca responsabile e sostenibile nella ZEE della Groenlandia, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti nelle acque considerate, fatte salve le disposizioni del protocollo.

2. La Groenlandia continuerà a sviluppare una politica settoriale della pesca e a gestirne l'attuazione attraverso una programmazione annuale e pluriennale definita in funzione degli obiettivi concordati dalle parti. Le parti svolgono a tal fine un dibattito politico sulle riforme necessarie. Le autorità della Groenlandia si impegnano a informare le autorità della Comunità dell'eventuale adozione di misure significative nel settore considerato.

3. Su richiesta di una delle parti, queste ultime cooperano altresì al fine di realizzare, congiuntamente e unilateralmente, valutazioni delle misure, dei programmi e delle azioni attuate sulla base del presente accordo.

4. Le parti si impegnano a garantire l'attuazione del presente accordo in conformità ai principi di buon governo economico e sociale.

Articolo 4

Cooperazione in campo scientifico

1. Nel periodo di applicazione del presente accordo la Comunità e la Groenlandia sorvegliano lo stato delle risorse nella ZEE groenlandese. Su richiesta della commissione mista, un comitato scientifico congiunto procederà all'elaborazione di un rapporto sulla base di un mandato definito dalla suddetta commissione.

2. Le parti si consultano nell'ambito della commissione mista tenendo conto dei migliori pareri scientifici; la Groenlandia adotta quindi le misure di conservazione e di gestione che ritiene necessarie per il raggiungimento degli obiettivi della politica nazionale della pesca.

3. Le parti si impegnano a concertarsi, direttamente o nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti, al fine di garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche nella ZEE groenlandese e cooperare alla ricerca scientifica nei settori considerati.

Articolo 5

Accesso alle zone di pesca della ZEE della Groenlandia

1. La Groenlandia si impegna ad autorizzare le navi della Comunità a praticare attività di pesca nella propria ZEE in conformità del presente accordo, compreso il protocollo e il relativo allegato. Alle navi designate dalla Comunità le autorità della Groenlandia rilasciano, nell'ambito del protocollo, un numero di licenze corrispondente alle possibilità di pesca concesse in virtù del protocollo medesimo.

2. Le possibilità di pesca concesse alla Comunità dalla Groenlandia nell'ambito del presente accordo possono essere utilizzate da navi battenti bandiera della Norvegia, dell'Islanda e delle isole Færøer, e ivi immatricolate, nella misura necessaria al buon funzionamento degli accordi di pesca conclusi dalla Comunità con le parti suddette. A tal fine la Groenlandia si impegna ad autorizzare le navi battenti bandiera della Norvegia, dell'Islanda e delle isole Færøer, e ivi immatricolate, ad esercitare attività di pesca nella propria ZEE.

3. Le attività di pesca disciplinate dal presente accordo sono soggette alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore in Groenlandia. Le autorità groenlandesi invitano le autorità della Comunità a presentare osservazioni su eventuali modifiche delle suddette disposizioni prima della loro entrata in vigore, tranne qualora l'oggetto delle medesime sia tale da giustificarne l'entrata in vigore immediata e non consenta di attendere l'esito della consultazione delle autorità comunitarie. Le autorità groenlandesi notificano anticipatamente e in tempo utile alle autorità comunitarie eventuali modifiche della normativa.

4. La Groenlandia è responsabile dell'effettiva applicazione delle disposizioni del protocollo in materia di controllo delle attività di pesca. Le navi della Comunità cooperano con le autorità competenti preposte al controllo della pesca.

5. Le autorità della Comunità si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti atti a garantire che le navi comunitarie si conformino al presente accordo e alla normativa che disciplina l'esercizio della pesca nella ZEE della Groenlandia.

Articolo 6

Licenze

1. Possono svolgere attività di pesca nella ZEE groenlandese solo le navi comunitarie in possesso di una licenza di pesca in corso di validità rilasciata in virtù del presente accordo.

2. La procedura per il rilascio della licenza di pesca per una nave, i canoni applicati agli armatori e le relative modalità di pagamento sono specificati nell'allegato del protocollo.

3. Le parti contraenti garantiscono la corretta applicazione delle presenti procedure e condizioni attraverso un'adeguata cooperazione amministrativa tra le rispettive autorità competenti.

Articolo 7

Contropartita finanziaria

1. La Comunità versa alla Groenlandia una contropartita finanziaria conformemente alle condizioni stabilite nel protocollo e nell'allegato. Tale contropartita unica è definita sulla base delle due componenti seguenti:

a) un contributo finanziario per l'accesso delle navi comunitarie alle zone di pesca groenlandesi; e

b) il sostegno finanziario fornito dalla Comunità per garantire il proseguimento di un'attività di pesca responsabile e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nella ZEE groenlandese.

2. La componente della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1, lettera b), è gestita dalle autorità della Groenlandia in funzione degli obiettivi concordati dalle parti in conformità del protocollo, che dovranno essere conseguiti nell'ambito della politica settoriale della pesca in Groenlandia in base a una programmazione annuale e pluriennale per l'attuazione di tale politica.

3. La contropartita finanziaria concessa dalla Comunità è versata in rate annuali secondo quanto disposto dal protocollo. Fatte salve le disposizioni del presente accordo e del protocollo, la contropartita finanziaria può essere modificata nelle seguenti circostanze:

a) eventi straordinari, ad esclusione dei fenomeni naturali, che impediscano l'esercizio della pesca nella ZEE groenlandese;

b) riduzione delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilita di comune accordo dalle parti ai fini della gestione degli stock considerati, se tale provvedimento è ritenuto necessario per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;

c) facoltà concessa alla Comunità di accedere, in via prioritaria, a possibilità di pesca supplementari oltre a quelle previste dal protocollo del presente accordo, stabilita di comune accordo dalle parti nell'ambito della commissione mista, purché tale provvedimento risulti compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;

d) revisione delle condizioni relative al sostegno finanziario della Comunità per l'attuazione della politica della pesca in Groenlandia, ove ciò sia giustificato dai risultati della programmazione annuale e pluriennale osservati dalle parti;

e) sospensione del presente accordo ai sensi dell'articolo 13.

Articolo 8

Promozione della cooperazione tra gli operatori economici e nella società civile

1. Le parti promuovono la cooperazione economica, commerciale, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano ai fini del coordinamento delle misure che possono essere adottate a questo scopo.

2. Le parti incoraggiano lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e la trasformazione industriale dei prodotti della pesca.

3. Le parti promuovono, in particolare, la costituzione di associazioni temporanee di imprese e società miste che perseguano un interesse comune, nell'osservanza delle rispettive legislazioni.

Articolo 9

Pesca sperimentale

Le parti promuovono la pesca sperimentale nella ZEE della Groenlandia. Esse attuano congiuntamente la pesca sperimentale secondo le modalità descritte nell'allegato al protocollo.

Articolo 10

Commissione mista

1. È istituita una commissione mista quale organo comune incaricato di monitorare l'applicazione del presente accordo e di garantirne l'attuazione.

2. La commissione mista espleta le seguenti funzioni:

a) controlla l'esecuzione, l'interpretazione e l'applicazione dell'accordo e segnatamente la definizione della programmazione annuale e pluriennale prevista all'articolo 7, paragrafo 2, del protocollo e ne valuta l'attuazione;

b) coordina le questioni di comune interesse in materia di pesca;

c) funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'accordo;

d) riesamina ed eventualmente negozia il livello delle possibilità di pesca attuali e future per gli stock considerati nella ZEE della Groenlandia, sulla base dei pareri scientifici disponibili, dell'approccio precauzionale e delle necessità dell'industria alieutica groenlandese, nonché, di conseguenza, il livello delle possibilità di pesca concesse alla Comunità e, se del caso, della contropartita finanziaria prevista dal protocollo;

e) valuta la necessità di istituire piani di ricostituzione e piani di gestione a lungo termine per gli stock contemplati dal presente accordo, al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock medesimi e contenere entro livelli sostenibili l'impatto esercitato dall'attività alieutica sugli ecosistemi marini;

f) esamina le domande di costituzione di associazioni temporanee di imprese e società miste ai sensi del presente accordo e, in particolare, valuta i progetti presentati dalle parti per la costituzione di associazioni temporanee di imprese e società miste secondo i criteri stabiliti nell'allegato al protocollo del presente accordo; esamina inoltre le attività delle navi appartenenti ad associazioni temporanee di imprese e società miste operanti nella ZEE della Groenlandia;

g) stabilisce, caso per caso, le specie, le condizioni ed altri parametri applicabili alla pesca sperimentale;

h) concorda le misure amministrative relative all'accesso delle navi comunitarie alla ZEE groenlandese e alle risorse, anche per quanto riguarda le licenze, i movimenti delle navi comunitarie e la dichiarazione delle catture;

i) concorda le modalità di attuazione del sostegno finanziario fornito dalla Comunità per il proseguimento di un'attività di pesca responsabile e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nella ZEE groenlandese;

j) valuta le condizioni relative al sostegno finanziario della Comunità per l'attuazione della politica della pesca in Groenlandia, ove ciò sia giustificato dai risultati della programmazione annuale e pluriennale osservati dalle parti;

k) svolge qualsiasi altra funzione stabilita dalle parti di comune accordo.

3. La commissione mista si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente nella Comunità e in Groenlandia, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.

4. La commissione mista adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 11

Zona geografica di applicazione

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall'altro, al territorio della Groenlandia e alla ZEE groenlandese.

Articolo 12

Durata e denuncia dell'accordo

1. Il presente accordo si applica per un periodo di sei anni decorrente dalla sua entrata in vigore; esso rimane in vigore per ulteriori periodi di sei anni, salvo denuncia notificata in conformità ai paragrafi 2 e 3.

2. Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti, segnatamente in caso di gravi circostanze quali il degrado degli stock interessati o il mancato rispetto degli impegni assunti da una delle parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

3. In caso di denuncia dell'accordo per le ragioni di cui al paragrafo 2, la parte interessata notifica per iscritto all'altra parte la propria intenzione di recedere dall'accordo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di ogni periodo supplementare. In caso di denuncia dell'accordo per ragioni diverse da quelle citate, il termine per la notifica è di nove mesi.

Articolo 13

Sospensione

1. L'applicazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti, se questa ritiene che l'altra parte abbia gravemente violato gli impegni assunti nell'ambito dell'accordo medesimo. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno sei mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. Al ricevimento della notifica le parti avviano consultazioni al fine di risolvere in via amichevole le divergenze fra loro insorte.

2. L'ammontare della contropartita finanziaria di cui all'articolo 7 e le possibilità di pesca di cui all'articolo 5 sono ridotti proporzionalmente, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 14

Il protocollo e l'allegato, con le relative appendici, formano parte integrante del presente accordo.

Articolo 15

Abrogazione

L'accordo di pesca tra la Comunità europea e la Groenlandia, del 1º febbraio 1985, sulla pesca al largo della Groenlandia è abrogato e sostituito dal presente accordo.

Articolo 16

Regime linguistico ed entrata in vigore

Il presente accordo, redatto in duplice esemplare in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di adozione.

Hecho en Bruselas, el veintiuno de diciembre de dos mil seis.

V Bruselu dne dvacátého prvního prosince dva tisíce šest.

Udfærdiget i Bruxelles den enogtyvende december to tusind og seks.

Geschehen zu Brüssel am einundzwanzigsten Dezember zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta detsembrikuu kahekümne esimesel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι μία Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Brussels on the twenty-first day of December in the year two thousand and six.

Fait à Bruxelles, le vingt et un décembre deux mille six.

Fatto a Bruxelles, addì ventuno dicembre duemilasei.

Briselē, divtūkstoš sestā gada divdesmit pirmajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų gruodžio dvidešimt pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer-hatodik év december huszonegyedik napján.

Magħmul fi Brussel, fil-wieħed u għoxrin jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Brussel, de eenentwintigste december tweeduizend zes.

Sporządzono w Brukseli, dnia dwudziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące szóstego.

Feito em Bruxelas, em vinte e um de Dezembro de dois mil e seis.

V Bruseli dňa dvadsiateho prvého decembra dvetisícšesť.

V Bruslju, enaindvajsetega decembra leta dva tisoč šest.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Bryssel den tjugoförsta december tjugohundrasex.

Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Ghall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

Por el Gobierno de Dinamarca
Za vládu Dánska
For den danske regering
Für die Regierung Dänemarks
Taani valitsuse ja nimel
Για την Κυβέρνηση της Δανίας
For the Government of Denmark
Pour le gouvernement du Danemark
Per il governo della Danimarca
Dānijas valdības vārdā
Danijos Vyriausybės vardu
Dánia kormánya részéről
Ghall-Gvern tad-Danimarka
Voor de Regering van Denemarken
W imieniu rządu Danii
Pelo Governo da Dinamarca
Za vládu Dánska
Za vlado Danske
Tanskan hallituksen puolesta
På Danmarks regerings vägnar

Por el Gobierno local de Groenlandia
Za místní vládu Grónska
For det grønlandske landsstyre
Für die örtliche Regierung Grönlands
Gröönimaa kohaliku valitsuse nimel
Για την Τοπική Κυβέρνηση της Γροιλανδίας
For the Home Rule Government of Greenland
Pour le gouvernement local du Groenland
Per il governo locale della Groenlandia
Grenlandes pašvaldības vārdā
Grenlandijos vietinės Vyriausybės vardu
Grönland Önkormányzata részéről
Ghall-Gvern Lokali tal-Groenlandja
Voor de Plaatselijke Regering van Groenland
W imieniu Rządu Lokalnego Grenlandii
Pelo Governo local da Gronelândia
Za miestnu vládu Grónska
Za lokalno vlado Grenlandije
Grönlannin maakuntahallituksen puolesta
På Grönlands lokala regerings vagnar

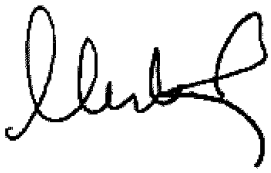

PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro

Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1. Per un periodo di sei anni decorrente dal 1º gennaio 2007, le autorità della Groenlandia autorizzano le navi comunitarie a praticare attività di pesca entro i limiti delle possibilità di pesca previste al capo I dell'allegato e di quelle stabilite ai sensi del paragrafo 2.

Le possibilità di pesca previste al capo I dell'allegato possono essere modificate dalla commissione mista.

2. Entro il 1º dicembre 2007 e di ogni anno successivo, la commissione mista concorda le possibilità di pesca per l'anno seguente per le specie elencate nel capo I dell'allegato, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili, dell'approccio precauzionale, delle necessità dell'industria alieutica e segnatamente dei quantitativi indicati al paragrafo 7 del presente articolo.

Nel caso in cui le possibilità di pesca fissate dalla commissione mista siano inferiori a quelle indicate al capo I dell'allegato, la Groenlandia provvede a compensare la Comunità attraverso la concessione di possibilità di pesca corrispondenti negli anni successivi o di altre possibilità di pesca nello stesso anno.

Se nessuna compensazione è concordata dalle parti, si procede a un adeguamento proporzionale delle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo, anche per quanto riguarda i parametri per il calcolo del valore.

3. Il contingente fissato per i gamberi nella zona ad est della Groenlandia può essere pescato nella zona ad ovest della Groenlandia, purché siano stati presi accordi per il trasferimento dei contingenti, da impresa a impresa, tra armatori della Groenlandia e della Comunità europea. Le autorità della Groenlandia si impegnano ad agevolare la conclusione di tali accordi. Il trasferimento di contingenti può essere effettuato sino a concorrenza di un massimo di 2 000 tonnellate annue nella zona ad ovest della Groenlandia. Le attività di pesca delle navi comunitarie sono subordinate alle medesime condizioni fissate nelle licenze rilasciate agli armatori groenlandesi, fatte salve le disposizioni del capo III dell'allegato.

4. Autorizzazioni per la pesca sperimentale possono essere rilasciate per periodi di prova di durata non superiore a sei mesi, conformemente alle disposizioni dell'allegato.

5. Se le parti ritengono che le campagne sperimentali abbiano dato risultati positivi, le autorità della Groenlandia assegnano alla flotta comunitaria il 50 % delle possibilità di pesca per le nuove specie fino alla scadenza del presente protocollo, con un corrispondente incremento della quota della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2.

6. La Groenlandia offre alla Comunità possibilità di pesca supplementari. Se la Comunità accetta, in tutto o in parte, la suddetta offerta, la contropartita finanziaria prevista all'articolo 2, paragrafo 1, è aumentata proporzionalmente. La procedura applicabile ai fini dell'assegnazione di possibilità di pesca supplementari è fissata nell'allegato al presente protocollo.

7. I quantitativi minimi per il mantenimento delle attività di pesca groenlandesi sono fissati ogni anno al livello seguente:

Specie (in tonnellate)	Stock occidentali (NAFO 0/1)	Stock orientali (CIEM XIV/V)
Grancevola	4 000	
Merluzzo bianco	30 000 (1)	
Scorfano	2 500	5 000
Ippoglosso nero	4 700	4 000
Gambero	25 000	1 500

(1) Può essere pescato a ovest o a est.

8. La Groenlandia non rilascia licenze alle navi comunitarie al di fuori del presente protocollo.

Articolo 2

Contropartita finanziaria — Modalità di pagamento

1. Per il periodo di cui all'articolo 1 del presente protocollo, la contropartita finanziaria della Comunità, prevista all'articolo 7 dell'accordo, è fissata a 85 843 464 EUR (1). A tale importo si aggiunge una riserva finanziaria di 9 240 000 EUR, a partire dalla quale saranno effettuati, secondo le modalità previste al seguente paragrafo 3, i pagamenti per i quantitativi di merluzzo bianco e di capelin messi a disposizione dalla Groenlandia oltre a quelli fissati al capo I dell'allegato.

(1) A tale importo si aggiungono le seguenti risorse:
— l'ammontare dei canoni a carico degli armatori ai sensi del capo II, punto 3, dell'allegato, versati direttamente alla Groenlandia, stimato a circa 2 000 000 di EUR all'anno.

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni dell'articolo 1, paragrafi 2, 5 e 6, e dell'articolo 6 del presente protocollo. L'importo complessivo della contropartita finanziaria versata dalla Comunità europea non può superare il doppio dell'importo indicato all'articolo 2, paragrafo 1.

3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1, paragrafi 2, 5 e 6 del presente protocollo, la contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è versata dalla Comunità in rate annuali di 14 307 244 EUR durante il periodo d'applicazione del presente protocollo. La Groenlandia notifica ogni anno alle autorità della Comunità le possibilità di pesca di merluzzo bianco e di capelin eventualmente concesse in aggiunta a quelle indicate al capo I dell'allegato. Per tali quantitativi supplementari la Comunità pagherà il 17,5 % del valore di primo sbarco, in ragione di 1 800 EUR/t per il merluzzo bianco e di 100 EUR/t per il capelin, meno i canoni versati dagli armatori, sino a concorrenza di un massimo di 1 540 000 EUR all'anno per le due specie. Qualora la riserva finanziaria non venga interamente utilizzata nel corso di un anno, la quota rimanente può essere riportata per pagare alla Groenlandia i quantitativi supplementari di merluzzo bianco e capelin messi a disposizione per la cattura nei due anni successivi.

4. Il pagamento della contropartita finanziaria è effettuato dalla Comunità entro il 30 giugno 2007 per il primo anno ed entro il 1º marzo per gli anni successivi; il pagamento dell'importo annuale della riserva finanziaria per il merluzzo bianco e il capelin è effettuato alle stesse date o quanto prima possibile dopo che sia stata notificata la disponibilità di quantitativi supplementari di tali specie.

5. Fatto salvo l'articolo 4 del presente protocollo, l'impiego della contropartita e della riserva finanziaria è di competenza esclusiva delle autorità della Groenlandia, eccetto per quanto riguarda gli importi annuali di 500 000 EUR e 100 000 EUR, che saranno destinati rispettivamente al funzionamento del Greenland Institute of Natural Resources e alla formazione del personale amministrativo del settore della pesca, nonché, per il 2007, un importo di 186 022 EUR destinato a finanziare studi concernenti il piano di gestione del merluzzo bianco.

6. La contropartita finanziaria è versata su un conto del Tesoro pubblico aperto presso un'istituzione finanziaria designata dalle autorità della Groenlandia.

Articolo 3

Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria per causa di forza maggiore

1. Qualora gravi circostanze, ad esclusione dei fenomeni naturali, impediscano l'esercizio delle attività di pesca nella ZEE della Groenlandia, la Comunità europea, se possibile previa consultazione tra le due parti, può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo, a condizione di aver soddisfatto tutti i pagamenti dovuti al momento della sospensione.

2. Il pagamento della contropartita finanziaria riprende non appena le parti constatino, di comune accordo e previa consultazione, che non sussistono più le circostanze che avevano portato alla sospensione delle attività di pesca.

3. La validità delle licenze concesse alle navi comunitarie a norma dell'articolo 5 dell'accordo è prorogata per una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.

Articolo 4

Sostegno per la promozione di una pesca responsabile e sostenibile nella ZEE della Groenlandia

1. Una quota pari a 3 261 449 EUR (3 224 244 EUR, a titolo eccezionale, per il 2007) della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo è destinata ogni anno al miglioramento e all'attuazione della politica settoriale della pesca in Groenlandia, al fine di garantire il proseguimento di un'attività di pesca responsabile nella ZEE groenlandese. Tale dotazione è gestita in funzione degli obiettivi concordati dalle due parti e della conseguente programmazione annuale e pluriennale.

2. Ai fini del paragrafo 1, all'entrata in vigore del presente protocollo e comunque entro tre mesi da tale data la commissione mista concorda un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, compresi in particolare:

a) gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la quota della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1;

b) gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, per garantire il proseguimento di un'attività di pesca responsabile e sostenibile, tenuto conto delle priorità espresse dalla Groenlandia nel quadro della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sul proseguimento di un'attività di pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate;

c) i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione dei risultati ottenuti ogni anno.

3. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale deve essere concordata dalle parti nell'ambito della commissione mista.

4. La Groenlandia decide ogni anno in merito allo stanziamento della quota della contropartita finanziaria prevista al paragrafo 1 ai fini dell'attuazione del programma pluriennale. Per il primo anno di applicazione del protocollo tale stanziamento deve essere comunicato alla Comunità contemporaneamente alla notifica per l'anno successivo. Per ogni anno successivo la Groenlandia notifica lo stanziamento alla Comunità entro il 1º dicembre dell'anno precedente.

5. Se la valutazione annuale dei risultati conseguiti nell'attuazione del programma settoriale pluriennale lo giustifica, la Comunità europea, con il consenso della commissione mista, può chiedere un adeguamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo.

Articolo 5

Controversie — Sospensione dell'applicazione del protocollo

1. Qualsiasi controversia tra le parti in merito all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del presente protocollo forma oggetto di consultazioni tra le parti nell'ambito della commissione mista, se del caso convocata in riunione straordinaria.

2. Fatto salvo l'articolo 6, l'applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti, se questa ritiene che l'altra parte abbia gravemente violato gli impegni assunti nell'ambito del protocollo medesimo e le consultazioni condotte in sede di commissione mista in conformità del paragrafo 1 non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.

3. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione stessa.

4. In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un'intesa, il protocollo riprende ad essere applicato; l'importo della contropartita finanziaria e il livello delle possibilità di pesca sono ridotti proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 6

Sospensione dell'applicazione del protocollo per mancato pagamento

In caso di mancata esecuzione da parte della Comunità dei pagamenti di cui all'articolo 2 del presente protocollo, l'applicazione del protocollo medesimo può essere sospesa alle seguenti condizioni:

a) le autorità competenti della Groenlandia notificano il mancato pagamento alle autorità della Comunità. Quest'ultima procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di 30 giorni lavorativi decorrente dalla data di ricevimento della notifica;

b) in mancanza di pagamento o di un'adeguata giustificazione entro il termine previsto alla lettera a), le autorità competenti della Groenlandia possono sospendere l'applicazione del protocollo. Esse ne informano immediatamente le autorità della Comunità;

c) l'applicazione del protocollo riprende non appena effettuato il pagamento.

Articolo 7

Valutazione intermedia

L'applicazione degli articoli 1, 2 e 4 del presente protocollo potrà essere riesaminata anteriormente al 1º dicembre 2009 su richiesta di una delle parti presentata nel corso dello stesso anno. In tale occasione le parti potranno concordare eventuali modifiche del protocollo, con particolare riguardo ai contingenti indicativi stabiliti al capo I del relativo allegato, alle disposizioni finanziarie e alle disposizioni dell'articolo 4.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2007.

ALLEGATO

Condizioni per l'esercizio della pesca nella ZEE della Groenlandia da parte delle navi comunitarie

CAPO I

POSSIBILITÀ DI PESCA INDICATIVE PER IL PERIODO 2007-2012 E CATTURE ACCESSORIE

1. **Livello delle possibilità di pesca autorizzate dalla Groenlandia**

Specie	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Merluzzo bianco (NAFO 0/1) (1)	1 000	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Scorfano pelagico (CIEM XIV/V) (2)	10 838	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Ippoglosso nero (NAFO 0/1), a sud di 68°	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Ippoglosso nero (CIEM XIV/V) (3)	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Gambero (NAFO 0/1)	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Gambero (CIEM XIV/V)	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Ippoglosso atlantico (NAFO 0/1)	200	200	200	200	200	200
Ippoglosso atlantico (CIEM XIV/V) (4)	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Capelin (CIEM XIV/V)	55 000 (5)	55 000 (5)	55 000 (5)	55 000 (5)	55 000 (5)	55 000 (5)
Grancevola artica (NAFO 0/1)	500	500	500	500	500	500
Catture accessorie (NAFO 0/1) (6)	2 600	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300

(1) In caso di ricostituzione degli stock, la Comunità può pescare fino a pm t con un corrispondente incremento della quota della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo. Il contingente per il 2007 può essere prelevato unicamente a decorrere dal 1° giugno. Può essere pescato a est o ad ovest.
(2) Può essere pescato a est o ad ovest. Da catturarsi con reti da traino pelagiche.
(3) Questo dato può essere rivisto alla luce dell'accordo sulla ripartizione delle possibilità di pesca tra i paesi costieri. Le attività di pesca saranno gestite mediante una restrizione del numero di imbarcazioni operanti contemporaneamente.
(4) 1 000 t dovranno essere pescate da non oltre sei pescherecci comunitari con palangari demersali adibiti alla cattura di ippoglosso atlantico e di specie associate. Le condizioni applicabili ai pescherecci con palangari demersali saranno concordate nell'ambito della commissione mista.
(5) La Comunità può prelevare fino al 7,7 % del TAC eventualmente messo a disposizione per il capelin per la campagna dal 20 giugno al 30 aprile dell'anno successivo, con un corrispondente incremento della quota della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo.
(6) Per cattura accessoria si intende qualsiasi cattura di specie diverse dalle specie bersaglio indicate nella licenza della nave. La composizione delle catture accessorie è riesaminata ogni anno in sede di commissione mista. Può essere pescato a est o ad ovest.

2. **Limiti per le catture accessorie**

Le navi comunitarie operanti nella ZEE della Groenlandia sono tenute a conformarsi alle norme applicabili in materia di catture accessorie, sia per le specie regolamentate che per quelle non regolamentate. Nella ZEE groenlandese sono inoltre vietati i rigetti di specie regolamentate.

Per cattura accessoria si intende qualsiasi cattura di specie diverse dalle specie bersaglio indicate nella licenza della nave.

L'autorizzazione relativa ai quantitativi massimi di cui è autorizzato il prelievo come catture accessorie è conferita al rilascio della licenza per le specie bersaglio. Il quantitativo massimo di catture accessorie di ciascuna specie regolamentata è indicato nella licenza.

Le catture accessorie di specie regolamentate sono imputate alla riserva di catture accessorie costituita nell'ambito delle possibilità di pesca assegnate alla Comunità per le specie considerate. Le catture accessorie di specie non regolamentate sono imputate alla riserva di catture accessorie di specie non regolamentate costituita per la Comunità.

I diritti di licenza non si applicano alle catture accessorie. Tuttavia, in caso di superamento, da parte di una nave comunitaria, del massimale autorizzato di catture accessorie di specie regolamentate, è applicata una penale di importo pari a tre volte il canone per la specie in questione in relazione al quantitativo eccedente il massimale autorizzato.

CAPO II

FORMALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLE LICENZE

1. Possono ottenere una licenza di pesca nella ZEE della Groenlandia soltanto le navi che ne hanno diritto.

2. L'armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto, se non è stato loro interdetto l'esercizio della pesca nella ZEE della Groenlandia. Essi devono essere in regola nei confronti dell'amministrazione groenlandese, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca in Groenlandia o nella ZEE groenlandese nell'ambito degli accordi di pesca conclusi con la Comunità.

3. Le formalità relative alla richiesta e al rilascio delle licenze di pesca di cui all'articolo 1, paragrafo 3, dell'accordo sono definite nell'accordo amministrativo che figura nell'appendice 1.

CAPO III

ZONE DI PESCA

La pesca è esercitata nelle acque della zona economica esclusiva groenlandese quale definita dal regolamento n. 1020, del 15 ottobre 2004, in conformità del regio decreto n. 1005, del 15 ottobre 2004, relativo all'entrata in vigore della legge sulle zone economiche esclusive della Groenlandia recante entrata in vigore della legge n. 411, del 22 maggio 1996, sulle zone economiche esclusive.

Salvo disposizione contraria, le attività di pesca sono esercitate ad almeno 12 miglia nautiche dalla linea di base, secondo quanto disposto alla sezione 2, articolo 7, della legge n. 18 del Landsting della Groenlandia, del 31 ottobre 1996, relativa alle attività di pesca, modificata da ultimo dalla legge del Landsting n. 28 del 18 dicembre 2003.

Le linee di base sono definite in conformità del regio decreto n. 1004, del 15 ottobre 2004, recante modifica del regio decreto concernente la delimitazione delle acque territoriali della Groenlandia.

CAPO IV

POSSIBILITÀ DI CATTURA SUPPLEMENTARI

Le autorità della Groenlandia offrono, se del caso, alle autorità della Comunità le possibilità di cattura supplementari previste all'articolo 7 dell'accordo, secondo il disposto dell'articolo 1, paragrafo 6, del protocollo.

Le autorità della Comunità rispondono all'offerta delle autorità groenlandesi entro sei settimane dal ricevimento. Se le autorità comunitarie declinano l'offerta o non rispondono entro il termine di sei settimane, le autorità della Groenlandia hanno la facoltà di offrire le possibilità di cattura supplementari ad altre parti.

CAPO V

REGIME DI DICHIARAZIONE DELLE CATTURE, MISURE TECNICHE DI CONSERVAZIONE E PROGRAMMA DI OSSERVAZIONE

1. Alle navi comunitarie è consegnato il testo inglese delle disposizioni del diritto groenlandese riguardanti il regime di dichiarazione delle catture, le misure tecniche di conservazione e il programma di osservazione.

2. I comandanti delle navi comunitarie tengono a bordo un giornale di pesca, nel quale registrano le loro attività conformemente alle disposizioni della normativa groenlandese.

3. Le attività di pesca sono praticate nel rispetto delle misure tecniche di conservazione previste dalla normativa groenlandese.

4. Tutte le operazioni di pesca realizzate nella ZEE della Groenlandia sono soggette al programma di osservazione previsto dalla normativa groenlandese. I comandanti delle navi comunitarie cooperano con le autorità della Groenlandia ai fini dell'imbarco degli osservatori nei porti designati dalle autorità groenlandesi.

CAPO VI

VMS

Le disposizioni applicabili al sistema VMS sono stabilite nell'appendice 2.

CAPO VII

ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE

Le condizioni relative all'accesso alle risorse da parte delle associazioni temporanee di imprese sono stabilite nell'appendice 3.

CAPO VIII

PESCA SPERIMENTALE

Le disposizioni applicabili alla pesca sperimentale sono stabilite nell'appendice 4.

CAPO IX

CONTROLLO

Ove constatino una violazione della normativa groenlandese ad opera del comandante di una nave comunitaria, le autorità competenti ne informano quanto prima la Commissione europea e lo Stato membro di bandiera specificando il nome e il numero di immatricolazione della nave, l'indicativo di chiamata, il nome dell'armatore e quello del comandante. Esse forniscono inoltre una descrizione delle circostanze in cui è avvenuta la violazione e indicano le sanzioni eventualmente applicate.

La Commissione trasmette alle autorità della Groenlandia l'elenco delle autorità competenti degli Stati membri con i relativi aggiornamenti.

Appendici

1. Accordo amministrativo sulle licenze. Condizioni per l'esercizio della pesca da parte delle navi della Comunità nella ZEE della Groenlandia

2. Condizioni per il controllo satellitare delle navi

3. Condizioni applicabili alle associazioni temporanee di imprese

4. Modalità di attuazione della pesca sperimentale

Appendice 1

ACCORDO AMMINISTRATIVO SULLE LICENZE TRA LA COMMISSIONE EUROPEA, IL GOVERNO DELLA DANIMARCA E IL GOVERNO LOCALE DELLA GROENLANDIA

Condizioni per l'esercizio della pesca da parte delle navi della Comunità nella ZEE della Groenlandia

A. Formalità per la richiesta e il rilascio delle licenze

1. Gli armatori delle navi comunitarie che intendono avvalersi delle possibilità di pesca concesse nell'ambito del presente accordo, o un loro rappresentante, notificano per via elettronica alla Commissione, tramite le autorità nazionali, un elenco delle suddette navi completo dei dati che figurano nel formulario allegato. Tale comunicazione è effettuata entro il 1º dicembre precedente la campagna di pesca. Le autorità della Comunità trasmettono immediatamente tale elenco alle autorità della Groenlandia. Qualsiasi modifica è preventivamente notificata secondo la presente procedura.

   Entro il 1º marzo o trenta giorni prima dell'inizio della bordata, gli armatori delle navi comunitarie, o un loro rappresentante, presentano alle autorità della Comunità, tramite le autorità nazionali, una domanda per ciascuna nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell'accordo. La domanda va compilata sul formulario appositamente previsto dalla Groenlandia, il cui modello figura in allegato. Ciascuna domanda di licenza di pesca è accompagnata dalla prova del pagamento del canone per il periodo della sua validità. I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali connesse alle attività di pesca, nonché le spese di bonifico bancario. Se una nave non provvede al pagamento delle spese di bonifico bancario, tale formalità dovrà essere espletata all'atto della successiva domanda di licenza, pena il mancato rilascio della licenza stessa. Le autorità della Groenlandia riscuotono una tassa amministrativa pari all'1 % del canone.

   Le navi comunitarie di un medesimo armatore o rappresentante possono introdurre una domanda collettiva di licenza a condizione che battano bandiera di un solo e medesimo Stato membro. Ogni licenza rilasciata nell'ambito di una domanda collettiva indica il quantitativo totale di esemplari per il quale è stato pagato il canone e reca la seguente nota in calce: «Quantitativo massimo da ripartire tra le navi... [nome delle navi figuranti nella domanda collettiva]».

   Le domande collettive devono essere corredate di un piano di pesca in cui sia specificato il quantitativo assegnato ad ogni nave. Eventuali modifiche del piano di pesca devono essere comunicate con un preavviso minimo di tre giorni alle autorità della Groenlandia, con copia alla Commissione europea e alle autorità nazionali.

   Per ciascuna nave che intende praticare attività di pesca nell'ambito dell'accordo, le autorità della Comunità presentano domanda di licenza, individuale o collettiva, alle autorità della Groenlandia.

   Se una nave comunitaria non si conforma all'obbligo di trasmettere i fogli del giornale di bordo e le dichiarazioni di sbarco alle autorità della Groenlandia, in conformità di quanto previsto in materia di dichiarazione delle catture, le autorità groenlandesi hanno la facoltà di sospendere una licenza in corso o di non rilasciare una nuova licenza.

2. Prima dell'entrata in vigore dell'accordo amministrativo, le autorità groenlandesi comunicano tutte le informazioni relative ai conti bancari da utilizzare per il pagamento dei canoni.

3. La licenza è rilasciata a nome di una determinata nave e non è trasferibile, fatto salvo quanto disposto al punto 4. La licenza indica il quantitativo massimo che può essere catturato e detenuto a bordo. Eventuali modifiche dei quantitativi massimi indicati nella licenza sono subordinate alla presentazione di una nuova domanda. Se una nave supera incidentalmente il quantitativo massimo indicato nella licenza, essa deve versare un canone per il quantitativo eccedente. Alla nave in questione non può essere rilasciata alcuna nuova licenza fino a quando non viene versato il canone relativo ai quantitativi in eccesso. Tale canone è calcolato secondo le modalità indicate nella parte B 2 e successivamente triplicato.

4. Tuttavia, in caso di forza maggiore e su richiesta della Commissione delle Comunità europee, la licenza di una nave può essere sostituita da una nuova licenza a nome di un'altra nave avente caratteristiche analoghe a quelle della nave da sostituire. La nuova licenza menziona:

   — la data del rilascio,

   — il fatto che detta licenza annulla e sostituisce quella rilasciata per la nave precedente.

5. La licenza è trasmessa dalle autorità di pesca groenlandesi alla Commissione delle Comunità europee entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda.

6. La licenza originale o copia di essa deve essere tenuta permanentemente a bordo della nave e deve essere presentata a ogni richiesta delle competenti autorità groenlandesi.

B. Validità e pagamento delle licenze

1. Le licenze sono valide dalla data del rilascio fino alla fine dell'anno civile in cui sono state rilasciate. Esse sono rilasciate entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento delle domande, previo pagamento dei canoni annui dovuti per ciascuna nave.

Le licenze per la pesca del capelin sono rilasciate dal 20 giugno al 31 dicembre e dal 1º gennaio al 30 aprile.

In caso di mancata adozione, all'inizio della campagna di pesca, della normativa comunitaria che stabilisce, per l'anno considerato, le possibilità di pesca delle navi comunitarie in acque in cui sono imposti limiti di cattura, le navi comunitarie che al 31 dicembre della campagna precedente erano autorizzate a praticare attività di pesca possono continuare ad operare, in virtù della stessa licenza, nella campagna per la quale non state fissate le possibilità di pesca, sempreché ciò risulti compatibile con i pareri scientifici. In tal caso è autorizzato l'utilizzo, in via provvisoria, di un volume mensile pari a un dodicesimo del contingente, a condizione che sia stato versato il canone corrispondente. Il contingente provvisorio può essere adeguato in funzione dei pareri scientifici e delle condizioni dell'attività di pesca considerata.

2. Il canone ammonta al 5 % del prezzo convertito indicato nella tabella che segue:

Specie	Prezzo per tonnellata (peso vivo)
Merluzzo bianco	1 800
Scorfano	1 053
Ippoglosso nero	2 571
Gambero	1 600
Ippoglosso atlantico ([1])	4 348
Capelin	100
Grancevola artica	2 410

([1]) Ippoglosso atlantico e specie associate: 3 000 EUR.

3. I canoni sono i seguenti:

Specie	EUR per tonnellata
Merluzzo bianco	90
Scorfano	53
Ippoglosso nero	129
Gambero	80
Ippoglosso atlantico ([1])	217
Capelin	5
Grancevola artica	120

([1]) Canone per l'ippoglosso atlantico e le specie associate: 150 EUR/t.

Il canone totale (massimale di cattura autorizzato, moltiplicato per il prezzo per tonnellata) è riscosso unitamente a una tassa amministrativa groenlandese pari all'1 % del canone.

Se il quantitativo massimo autorizzato non viene pescato, il canone ad esso corrispondente non è rimborsato all'armatore.

MODULO DI DOMANDA DI LICENZA DI PESCA NELLA ZEE GROENLANDESE

1.	Nazionalità	
2.	Nome della nave	
3.	Numero del registro della flotta comunitaria	
4.	Lettere e cifre di identificazione esterna	
5.	Porto di immatricolazione	
6.	Indicativo di chiamata	
7.	Numero Inmarsat (telefono, telex, e-mail) (1)	
8.	Anno di costruzione	
9.	Tipo di nave	
10.	Tipo di attrezzo da pesca	
11.	Specie bersaglio + quantitativo	
12.	Zona di pesca (CIEM/NAFO)	
13.	Periodo di validità della licenza	
14.	Proprietari, indirizzo, telefono, telex, e-mail	
15.	Operatore della nave	
16.	Nome del comandante	
17.	Numero dei membri dell'equipaggio	
18.	Potenza motrice (kW)	
19.	Lunghezza fuori tutto	
20.	Stazza (GT)	
21.	Rappresentante in Groenlandia Nome e indirizzo	
22.	Indirizzo al quale deve essere inviata la licenza e numero di fax	Commissione europea, Direzione generale della Pesca Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, fax (32) 02 296 23 38.

(1) Può essere comunicato dopo l'accettazione della domanda.

Appendice 2

CONDIZIONI PER IL CONTROLLO SATELLITARE DELLE NAVI

1. Le navi delle parti sono soggette a controllo satellitare durante la loro permanenza nelle acque dell'altra parte.

   Il controllo delle navi operanti nelle acque soggette alla giurisdizione dell'altra parte è effettuato dal centro di controllo della pesca (Fisheries Monitoring Centre, FMC) dello Stato di bandiera.

2. Ai fini del controllo satellitare, le parti si comunicano reciprocamente le coordinate di latitudine e longitudine delle acque soggette alla loro giurisdizione. Dette coordinate non pregiudicano eventuali altre rivendicazioni o posizioni delle parti. I dati sono comunicati su supporto informatico e sono espressi in gradi decimali nel datum WGS-84.

3. I componenti hardware e software del sistema di controllo satellitare delle navi sono a prova di manomissione: non permettono cioè di introdurre o estrarre posizioni false e non consentono la cancellazione manuale dei dati. Il sistema è interamente automatico ed è pienamente operativo in ogni momento, a prescindere dalle condizioni ambientali. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare o comunque manomettere il dispositivo di localizzazione satellitare.

   In particolare, i comandanti provvedono affinché:

   — i dati non siano in alcun modo modificati,

   — l'antenna o le antenne collegate al dispositivo di localizzazione satellitare non siano ostruite in alcun modo,

   — l'alimentazione elettrica del dispositivo di localizzazione satellitare non sia interrotta, nonché

   — il dispositivo di localizzazione satellitare non sia asportato dalla nave.

   Alle navi comunitarie che non dispongano di un dispositivo funzionante di localizzazione satellitare è vietato l'accesso alla ZEE groenlandese. Se una nave comunitaria entra nella ZEE groenlandese senza disporre di un dispositivo funzionante di localizzazione satellitare, le autorità della Groenlandia hanno la facoltà di sospenderne la licenza con effetto immediato. Esse ne informano senza indugio la nave interessata. La sospensione della licenza è inoltre immediatamente notificata alla Commissione e allo Stato membro di bandiera.

4. La posizione delle navi è determinata con un margine di errore inferiore a 500 m e con un intervallo di confidenza del 99 %.

5. Ogniqualvolta una nave soggetta a controllo satellitare entra nelle acque soggette alla giurisdizione dell'altra parte o esce dalle medesime, lo Stato di bandiera trasmette al competente centro di controllo della pesca dell'altra parte un messaggio di entrata o uscita secondo il modello allegato. Tali messaggi sono trasmessi immediatamente e sono basati su rilevamenti effettuati ad intervalli di un'ora. Il rilevamento delle navi operanti nelle acque soggette alla giurisdizione dell'altra parte è effettuato dal centro di controllo della pesca dello Stato di bandiera con cadenza oraria, o con una frequenza maggiore se le parti lo desiderano.

6. Quando una nave entra nelle acque soggette alla giurisdizione dell'altra parte, l'ultimo messaggio di posizione della nave è trasmesso senza indugio, almeno ogni due ore, dal centro di controllo della pesca dello Stato di bandiera al centro di controllo della pesca dell'altra parte. Tali messaggi sono identificati come messaggi di posizione come indicato nell'allegato.

7. È fatto divieto alle navi di disattivare il dispositivo di localizzazione satellitare durante la loro permanenza nelle acque soggette alla giurisdizione dell'altra parte.

   Se un dispositivo di localizzazione satellitare ha trasmesso, per oltre quattro ore e con cadenza oraria, messaggi indicanti la medesima posizione geografica, può essere inviato un messaggio contenente il codice attività «ANC» come indicato nell'allegato. Tali messaggi di posizione possono essere trasmessi ogni dodici ore. A meno di un'ora da qualsiasi variazione della posizione, l'invio dei messaggi riprende con cadenza oraria.

8. I messaggi di cui ai punti 5, 6 e 7 sono trasmessi su supporto informatico per mezzo del protocollo X 25 o di altri protocolli di sicurezza, secondo quanto precedentemente concordato dai competenti centri di controllo della pesca.

   Il protocollo X 25 sarà sostituito senza indugio dal protocollo HTTPS o da altri protocolli di sicurezza non appena la NEAFC avrà preso una decisione in questo senso.

9. In caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento del dispositivo di localizzazione satellitare installato a bordo di una nave, il comandante della nave stessa comunica quanto prima possibile al centro di controllo della pesca dello Stato di bandiera le informazioni previste al punto 7. In tali circostanze, durante la permanenza della nave nelle acque soggette alla giurisdizione dell'altra parte, sarà sufficiente inviare almeno un rapporto di posizione ogni quattro ore. Tali messaggi sono trasmessi senza indebito ritardo dal centro di controllo dello Stato di bandiera o dalla nave stessa al centro di controllo dell'altra parte.

   Il dispositivo difettoso è riparato o sostituito prima che la nave intraprenda una nuova bordata.

   Sono ammesse deroghe alla presente disposizione in caso di manifesta impossibilità a riparare o sostituire il dispositivo difettoso per ragioni che esulano del controllo del comandante o dell'armatore della nave.

10. Il centro di controllo della pesca dello Stato di bandiera sorveglia il rilevamento delle proprie navi quando queste si trovano nelle acque soggette alla giurisdizione dell'altra parte. Se risulta che il sistema di rilevamento non funziona secondo le modalità previste, il centro di controllo della pesca dell'altra parte ne viene immediatamente informato.

11. Se un centro di controllo della pesca constata che l'altra parte non comunica le informazioni secondo quanto disposto ai punti 5, 6 e 7, l'altra parte ne viene immediatamente informata.

    I messaggi memorizzati sono trasmessi non appena sia stata ripristinata la comunicazione elettronica tra i centri di controllo.

    La mancata comunicazione tra i centri di controllo non pregiudica l'attività delle navi.

12. In nessun caso i dati dei rilevamenti comunicati all'altra parte in conformità del presente accordo sono divulgati ad autorità diverse dalle autorità di controllo e sorveglianza in una forma atta a consentire l'identificazione delle navi.

13. Ai fini della trasmissione dei messaggi e dei rapporti dalla Comunità europea alla Groenlandia ai sensi dei punti 5, 6 e 7, il centro di controllo della Comunità europea è il centro di controllo dello Stato di bandiera. Ai fini della trasmissione dei messaggi e dei rapporti dalla Groenlandia alla Comunità europea, il centro di controllo della Comunità europea è il centro di controllo dello Stato membro nelle cui acque la nave esercita o ha esercitato attività di pesca. Il centro di controllo groenlandese ha sede presso l'unità di controllo della direzione della pesca (autorità groenlandese di controllo delle licenze di pesca) di Nuuk.

14. Le parti si comunicano reciprocamente le informazioni relative agli indirizzi e alle specifiche da utilizzare ai fini della comunicazione elettronica tra i rispettivi centri di controllo in conformità dei punti 5, 6 e 7. Tali informazioni comprendono, nella misura del possibile, i nominativi, i numeri di telefono e gli indirizzi elettronici utilizzabili per le comunicazioni generali tra i centri di controllo.

15. A una nave battente bandiera di una delle parti, identificata in conformità del punto 1, che operi o si appresti ad operare nelle acque soggette alla giurisdizione dell'altra parte senza disporre di un dispositivo funzionante di localizzazione satellitare e senza trasmettere messaggi all'altra parte, può essere ingiunto di lasciare le acque della parte in questione. Le parti istituiscono procedure per lo scambio di informazioni, al fine di determinare le ragioni effettive dell'assenza di messaggi ed evitare che la nave sia ingiustamente allontanata.

16. La reiterata inosservanza delle presenti disposizioni può configurasi come infrazione grave.

17. Le parti riesaminano, se necessario, le presenti condizioni.

Comunicazione dei messaggi VMS al centro di controllo della pesca dell'altra parte

1) Messaggio di ENTRATA

Dato	Codice campo	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinatario, codice ISO Alpha 3 del paese
Mittente	FR	O	Dato relativo al messaggio; mittente, codice ISO Alpha 3 del paese

Dato	Codice campo	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni
Numero di registrazione	RN	F	Dato relativo al messaggio; numero di serie della registrazione per l'anno in causa
Data di registrazione	RD	F	Dato relativo al messaggio; data di trasmissione
Ora di registrazione	RT	F	Dato relativo al messaggio; ora di trasmissione
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, «ENT»
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo alla nave; indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero di riferimento interno	IR	O	Dato relativo alla nave; numero individuale della nave (codice ISO Alpha 3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)
Numero di immatricolazione esterno	XR	F	Dato relativo alla nave; numero riportato sulla fiancata della nave
Latitudine	LT	O	Dato relativo alla posizione della nave; posizione ± 99.999 (WGS-84)
Longitudine	LG	O	Dato relativo alla posizione della nave; posizione ± 999.999 (WGS-84)
Velocità	SP	O	Dato relativo alla posizione della nave; velocità della nave in decimi di nodi
Rotta	CO	O	Dato relativo alla posizione della nave; rotta della nave su scala di 360°
Data	DA	O	Dato relativo alla posizione della nave; data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)
Ora	TI	O	Dato relativo alla posizione della nave; ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine del messaggio

2) Messaggio/rapporto di POSIZIONE

Dato	Codice campo	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinatario, codice ISO Alpha 3 del paese
Mittente	FR	O	Dato relativo al messaggio; mittente, codice ISO Alpha 3 del paese
Numero di registrazione	RN	F	Dato relativo al messaggio; numero di serie della registrazione per l'anno in causa
Data di registrazione	RD	F	Dato relativo al messaggio; data di trasmissione
Ora di registrazione	RT	F	Dato relativo al messaggio; ora di trasmissione
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, «POS» ([1])
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo alla nave; indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero di riferimento interno	IR	O	Dato relativo alla nave; numero individuale della nave (codice ISO Alpha 3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)
Numero di immatricolazione esterno	XR	F	Dato relativo alla nave; numero riportato sulla fiancata della nave
Latitudine	LT	O	Dato relativo alla posizione della nave; posizione ± 99.999 (WGS-84)
Longitudine	LG	O	Dato relativo alla posizione della nave; posizione ± 999.999 (WGS-84)
Attività	AC	F ([2])	Dato relativo alla posizione della nave; «ANC» indica un modo di comunicazione a frequenza ridotta
Velocità	SP	O	Dato relativo alla posizione della nave; velocità della nave in decimi di nodi
Rotta	CO	O	Dato relativo alla posizione della nave; rotta della nave su scala di 360°

Dato	Codice campo	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni
Data	DA	O	Dato relativo alla posizione della nave; data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)
Ora	TI	O	Dato relativo alla posizione della nave; ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine del messaggio

(1) Per le comunicazioni effettuate dalle navi dotate di un dispositivo di localizzazione satellitare difettoso il tipo di messaggio è «MAN»
(2) Applicabile unicamente se la nave trasmette messaggi POS con una frequenza ridotta.

3) Messaggio di USCITA

Dato	Codice campo	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinatario, codice ISO Alpha 3 del paese
Mittente	FR	O	Dato relativo al messaggio; mittente, codice ISO Alpha 3 del paese
Numero di registrazione	RN	F	Dato relativo al messaggio; numero di serie della registrazione per l'anno in causa
Data di registrazione	RD	F	Dato relativo al messaggio; data di trasmissione
Ora di registrazione	RT	F	Dato relativo al messaggio; ora di trasmissione
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, «EXI»
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo alla nave; indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero di riferimento interno	IR	O	Dato relativo alla nave; numero individuale della nave (codice ISO Alpha 3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)
Numero di immatricolazione esterno	XR	F	Dato relativo alla nave; numero riportato sulla fiancata della nave
Data	DA	O	Dato relativo alla posizione della nave; data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)
Ora	TI	O	Dato relativo alla posizione della nave; ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine del messaggio

4) Formato per la trasmissione dei dati

In ogni messaggio, la trasmissione dei dati è strutturata come segue:

— una doppia barra (//) e i caratteri «SR» indicano l'inizio di un messaggio,

— una doppia barra (//) e un codice indicano l'inizio dell'informazione,

— un'unica barra obliqua (/) separa il codice dal dato,

— coppie di dati sono separate da uno spazio,

— i caratteri «ER» e una doppia barra (//) indicano la fine della registrazione.

Tutti i codici riportati nel presente allegato seguono il cosiddetto «formato per l'Atlantico settentrionale» (North Atlantic Format) quale descritto nel regime di controllo e di attuazione della NEAFC.

Appendice 3

METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI ALLA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DI SOCIETÀ MISTE

1. Le parti si scambiano informazioni sui progetti presentati ai fini della costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo.

2. I progetti sono presentati alla Comunità tramite le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

3. La Comunità trasmette alla commissione mista l'elenco dei progetti concernenti associazioni temporanee di imprese e società miste. La commissione mista valuta i progetti tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:

   a) tecnologia adeguata alle operazioni di pesca proposte;

   b) specie bersaglio e zone di pesca;

   c) età della nave;

   d) per le associazioni temporanee di imprese, la durata complessiva delle stesse e la durata delle operazioni di pesca;

   e) esperienza dell'armatore comunitario e, se del caso, dell'armatore groenlandese nel settore della pesca.

4. A seguito della valutazione di cui al punto 3, la commissione mista formula un parere sui progetti.

5. Per le associazioni temporanee di imprese, una volta che i progetti abbiano avuto parere favorevole da parte della commissione mista, l'autorità groenlandese rilascia le autorizzazioni e le licenze di pesca necessarie.

CONDIZIONI RELATIVE ALL'ACCESSO ALLE RISORSE DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE IN GROENLANDIA

1. Licenze

   Il periodo di validità delle licenze di pesca rilasciate dalla Groenlandia corrisponde alla durata delle associazioni temporanee di imprese. L'attività di pesca viene esercitata su contingenti concessi dall'autorità groenlandese.

2. Sostituzione di navi

   Una nave comunitaria operante nell'ambito di un'associazione temporanea di imprese può essere sostituita, soltanto per fondati motivi e previo accordo delle parti, da un'altra nave comunitaria della stessa capacità e avente caratteristiche tecniche equivalenti.

3. Armamento

   Le navi operanti nell'ambito di associazioni temporanee di imprese devono rispettare le norme e le regolamentazioni vigenti in Groenlandia in materia di armamento, senza discriminazioni tra navi groenlandesi e navi comunitarie.

Appendice 4

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA PESCA SPERIMENTALE

Il governo locale della Groenlandia e la Commissione europea decidono congiuntamente in merito agli operatori della Comunità europea ammessi a praticare la pesca sperimentale e stabiliscono i tempi e le modalità più opportuni per l'attuazione della medesima. Al fine di agevolare il lavoro esplorativo delle navi, il governo locale della Groenlandia (per il tramite del Greenland Institute of Natural Resources) mette a disposizione dati scientifici e altre informazioni fondamentali.

L'industria della pesca groenlandese deve essere strettamente associata a questo processo (coordinamento e dialogo sulle modalità di attuazione della pesca sperimentale).

Durata delle campagne: massimo sei mesi e minimo tre mesi, salvo se diversamente concordato dalle parti.

Selezione di candidati per l'attuazione delle campagne sperimentali:

la Commissione europea trasmette alle autorità della Groenlandia le domande di licenza per la pesca sperimentale e un fascicolo tecnico che specifichi:

— le caratteristiche tecniche della nave,

— il livello di esperienza degli ufficiali di bordo nell'attività considerata,

— i parametri tecnici proposti per la campagna di pesca (durata, attrezzo, zone oggetto di esplorazione, ecc.).

Il governo locale della Groenlandia organizza, se lo ritiene necessario, un dialogo di natura tecnica tra le proprie amministrazioni, le autorità della Comunità e gli armatori interessati.

Prima dell'inizio della campagna, gli armatori devono presentare alle autorità della Groenlandia e alla Commissione europea:

— una dichiarazione delle catture già detenute a bordo,

— le caratteristiche tecniche dell'attrezzo che sarà utilizzato nella campagna,

— la garanzia del rispetto della normativa groenlandese in materia di pesca,

Durante la campagna in mare, gli armatori delle navi interessate devono:

— trasmettere al Greenland Institute of Natural Resources, alle autorità della Groenlandia e alla Commissione europea un rapporto settimanale sulle catture effettuate per giorno e per retata, inclusa la descrizione dei parametri tecnici della campagna (posizione, profondità, data e ora, catture e altre osservazioni o commenti),

— comunicare la posizione, la velocità e la direzione della nave mediante VMS,

— garantire la presenza a bordo di un osservatore scientifico della Groenlandia o di un osservatore scelto dalle autorità groenlandesi. Tale osservatore ha il compito di acquisire informazioni scientifiche dalle catture e di operare un campionamento delle stesse. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali e le spese di vitto e alloggio durante la sua permanenza a bordo sono a carico dell'armatore. La decisione relativa al periodo e alla durata della permanenza a bordo dell'osservatore e ai porti di imbarco e di sbarco è adottata di concerto con le autorità groenlandesi. Salvo diverso accordo tra le parti, la nave non può essere obbligata a rientrare in porto più di una volta ogni due mesi,

— consentire l'ispezione della nave all'uscita dalla ZEE groenlandese, se le autorità della Groenlandia lo richiedono,

— garantire il rispetto della normativa groenlandese in materia di pesca.

Le catture previste nell'ambito della campagna sperimentale ed effettuate nel corso della medesima rimangono di proprietà dell'armatore.

Le catture previste nell'ambito della campagna sperimentale sono stabilite dalle autorità groenlandesi prima dell'inizio di ogni campagna e comunicate al comandante della nave o delle navi interessate.

Le autorità della Groenlandia designano una persona di riferimento incaricata di far fronte ad eventuali problemi imprevisti che potrebbero ostacolare lo svolgimento della pesca sperimentale.

Prima dell'inizio di ogni campagna, le autorità della Groenlandia presentano le modalità e le condizioni applicabili alle campagne di pesca sperimentali a norma degli articoli 9 e 10 dell'accordo e della legislazione groenlandese.

B. *Lettera della Comunità europea*

Egregio signore,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«Egregio signore,

in riferimento all'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro, siglato il 2 giugno 2006, compreso il protocollo e relativi allegati, che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2012, mi pregio informarLa che il governo locale della Groenlandia è disposto ad applicare l'accordo a titolo provvisorio, a decorrere dal 1º gennaio 2007, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 16, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

In questo caso la prima rata della contropartita finanziaria fissata nell'articolo 2 del protocollo dovrà essere versata anteriormente al 30 giugno 2007.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.».

Mi pregio confermarLe l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia gradire l'espressione della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio dell'Unione europea